

Disposizione applicativa dell'art. 1, comma 11, della legge regionale 23 maggio 2007 n. 2 (legge finanziaria regionale per l'anno 2007) – Riscossione in via transattiva di crediti d'utenza dell'ESAF in liquidazione con eventuale rinuncia agli interessi legali e di mora a fronte del pagamento dell'importo capitale.

DET. C.L. N. 150 DEL 29 SETTEMBRE 2008 E DET. C.L. N. 20 DEL 02 FEBBRAIO 2009.

Ai fini dell'applicazione della disposizione agevolativa anzi indicata, con l'intento di ottimizzare la riscossione dei crediti di utenza del disciolto ESAF a fronte del pagamento del loro importo capitale, si determinano i seguenti criteri:

- 1.a) **Per le utenze domestiche** (singole e condominiali), a fronte del pagamento integrale del debito maturato dall'utenza, in unica soluzione o con parziale dilazione dell'importo complessivo, a domanda dell'utente ed in via transattiva, dall'ammontare degli interessi di mora maturati a termini dell'art. 17 del "*Regolamento per la distribuzione e fornitura dell'acqua potabile*" adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ESAF n. 194 del 26.9.2002, è detratto l'importo massimo di € **300 (trecento)**, o quello minore dovuto, per ogni utente o condomino.
- 1.b) Per la parte restante del debito (per capitale e parte eventualmente residua degli interessi maturati), può essere, a domanda, concesso il pagamento rateale, contro il pagamento immediato di almeno il **15%** del relativo importo.
- 1.c) Per gli utenti titolari di certificazione ISEE (indicatore di situazione economica equivalente) di importo pari od inferiore a € **7.500,00 (euro settemilacinquecento)**, l'agevolazione di cui alla precedente lettera a) viene elevata al **100%** degli interessi dovuti. Gli utenti medesimi, a richiesta, vengono esonerati dall'acconto stabilito alla precedente lettera b).
- 1.d) La restante parte del debito in tal caso è rateizzata in un numero non superiore a **16 rate** mensili consecutive, purché di importo non inferiore a € **60 (sessanta)** per ciascun utente agevolato.

Per la parte di debito dilazionata devono essere corrisposti gli interessi di dilazione, calcolati al tasso degli interessi legali, vigente al momento della concessa dilazione.

2. **Per le restanti categorie di utenza (industriali e/o produttive e di servizio)** la riduzione dell'importo degli interessi di mora maturati è determinata nell'importo massimo di € **500 (cinquecento)** per ciascuna utenza.

La concessione della dilazione del pagamento del debito residuo (debito capitale + residuo interessi di mora) è stabilito in un massimo di **n. 16** rate mensili, purché di importo non inferiore a € **200 (duecento)** ciascuna.

Sull'importo del debito dilazionato sono dovuti gli interessi di dilazione, calcolati al tasso degli interessi legali vigente al momento della concessione dell'agevolazione.

Per i debiti di importo superiore agli euro 2000 la rateizzazione di cui al presente punto è subordinata alla presentazione da parte dell'utente

richiedente di un'apposita polizza fideiussoria, rilasciata da un istituto bancario o da società di assicurazione abilitata al rilascio di simile strumento, a garanzia dell'esatto adempimento dell'obbligo di pagamento assunto verso l'ESAF in liquidazione.

3. L'inadempimento del pagamento secondo il concordato piano di dilazione di cui ai precedenti punti comporterà nei confronti dell'utente moroso la decadenza dei benefici transattivamente concessi, non costituendo i relativi atti novazione del precedente rapporto debitorio, col conseguente ripristino della integrale posizione creditoria dell'Ente, che verrà azionata in sede giudiziaria con addebito degli interessi secondo l'ordinario "Regolamento per la distribuzione e fornitura dell'acqua potabile", richiamato al punto 1.a).
4. **Per la morosità delle utenze degli Enti pubblici** per forniture a bocca di serbatoio o al servizio di immobili e strutture di proprietà degli stessi, non compensate con eventuali crediti verso l'Ente, può essere transattivamente accordata la dilazione dell'intero debito in un numero di rate compreso in un arco massimo di **16 mesi** dalla data di concessione dell'agevolazione, contro il pagamento immediato di una prima rata, di importo da concordare, del debito maturato e con la rinuncia temporanea dell'ESAF in liquidazione agli interessi di mora e di dilazione.

L'agevolazione di cui al presente punto, che dovrà essere concordata e concessa direttamente dalla Gestione liquidatoria, non comporta novazione del rapporto di debito e pertanto cessa, per decadenza del beneficiario in caso di suo eventuale inadempimento agli obblighi assunti, con ripristino integrale ad ogni effetto del credito originario dell'Ente, che sarà azionato in sede legale.

La temporanea rinuncia al credito per i relativi interessi per le utenze in esame nel presente punto diventerà definitiva con l'avvenuto pagamento dell'intero importo dovuto in linea capitale.

5. Sono revocate le previgenti disposizioni agevolative in materia in contrasto con quanto stabilito ai precedenti punti.

Il numero massimo delle rate non può eccedere nella scadenza il mese di aprile 2010.

La presente disposizione viene portata a conoscenza degli interessati mediante integrale pubblicazione sul sito web informatico dell'ESAF in liquidazione (www.esaf.it).

La stessa sarà resa disponibile presso tutte le sedi centrali e periferiche della Società ABBANOVA S.p.A. incaricata della riscossione, per la conseguente divulgazione all'utenza e applicazione in sede di riscossione.

Dell'avvenuta pubblicazione, sarà altresì data notizia mediante apposito "Avviso" all'utenza da pubblicare su due giornali quotidiani a diffusione regionale.

Cagliari, lì 02.02.2009

Il Commissario Liquidatore
Dott. Mario Sechi

